

corpo della plebe, i quali per ciò quantunque debbano per buona equità prender norma dall' elezione del Capitolo, pure se per dettame della loro coscienza, non mica per broglio, impegni o fautoria, ad essi l' eletto dal Capitolo non piaccia, possono e sogliono eleggere un altro benchè non proposto; e conseguentemente l' elezioni del Collegio sono quelle, le quali effettivamente attuano la scelta, come un tempo l' attuavano le collaudazioni del popolo.

1045) Le attenzioni del Principe, perchè senza sua permissione non debbano farsi radunanze di uomini sempre pericolose alle repubbliche; e il vecchio costume, che i Procuratori delle Chiese agissero in tutto, quanto a quella apparteneva, introdussero quella *Presidenza* nei Capitoli, la quale fu poi conosciuta sotto nome di *Banca*. Antichissima è la legge, che vieta ogni conventicola senza l' espressa facoltà del Principe. Nel vecchio Capitolare degli Avvogadori, pag. 19, si trova: *Seſta fieri non possunt sub pena librarum mille*, e questa legge appartiene alli 22 Novembre 1289. Nel libro *Bifrons*, f. 25, che comprende anni 50, dal 1232 al 1282, si spiega: *Seſta antiquitus Comititas dicebatur*, locchè mostra quella Legge del Capitolare che esprime le radunanze col vocabolo di *Seſta* essere posteriore ad altre, che le vietavano sotto nome di *Comititas*. Quella *Presidenza* però non era sì bene modellata, che avesse un fermo e giusto sistema prima del Decreto C. X. 1630, 29 Gennaro, il quale prescrive: *Che nell' elezioni dei Piovani la Banca si formi così. Li Presidenti siano eletti dalli Procuratori di Chie-*